


Gli stage nel settore turismo

Manuale operativo per l'organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento



Alessandro Massimo Nucara
Angelo Giuseppe Candido
Claudia Console

edizione speciale
in collaborazione con



GLI STAGE NEL SETTORE TURISMO

**manuale operativo per l'organizzazione e la gestione
dei tirocini formativi e di orientamento**

(edizione speciale realizzata in collaborazione con Italia Lavoro)

Gli stage nel settore turismo. Manuale operativo per l'organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento. Di Alessandro Massimo Nucara, Angelo Giuseppe Candido, Claudia Console.

Questo volume è stato realizzato in collaborazione con il Master in Economia e Management del Turismo dell'Università La Sapienza di Roma.

Edizione speciale del 30 maggio 2011, realizzata in collaborazione con Italia Lavoro

Grafica di copertina: Noemi Moauro.

EDIZIONI ISTA

Istituto Internazionale di Studi, Formazione e

Promozione Turistico Alberghiera

“Giovanni Colombo”

00187 Roma - Via Toscana 1

Copyright © 2004 - 2011 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Premessa

I tirocini formativi e di orientamento, comunemente definiti stage, costituiscono uno degli strumenti meglio capaci di colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e, soprattutto, lo scostamento tra le competenze di chi cerca lavoro e quelle richieste dalle imprese.

La gestione di uno stage richiede un certo impegno a tutti i soggetti coinvolti (soprattutto se si affronta questa esperienza per la prima volta) ma offre indubbi vantaggi.

Vantaggi per l'impresa ed il tirocinante, che possono migliorare la propria posizione sul mercato del lavoro.

Vantaggi per la scuola, che ottimizza l'efficienza del percorso formativo.

Vantaggi per il sistema territoriale, cui è assicurato un utile ritorno in termini di professionalità diffusa.

L'utilizzo corretto e consapevole della disciplina dei tirocini, favorisce l'effettiva realizzazione di tali vantaggi.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno illustrare analiticamente le caratteristiche dell'istituto, con l'auspicio di rispondere con efficacia e tempestività alle esigenze degli imprenditori.

Bernabò Bocca
Presidente di Federalberghi

ccnl
turismo

formazione
continua

lobbying

convenzioni

studi
e ricerche

enti
bilaterali

fiere

osservatorio
turistico

Turismo
d'Italia

Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Queste sono solo alcune delle opportunità che il sistema
Federalberghi pone a disposizione degli albergatori.

Per conoscere nei dettagli i servizi offerti e i vantaggi
riservati alle aziende associate, rivolgiti con fiducia ad una
delle 132 associazioni territoriali degli albergatori
aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito www.federalberghi.it

circolari
informative

manuali
tecnic

consulenza

previdenza
integrativa

portale
italyhotels

buoni
vacanza

mass
media

istituzioni

Faiat
Flash

assistenza
sanitaria



Indice

I tirocini formativi e di orientamento	7
finalità	7
normativa applicabile	7
azienda ospitante	7
tirocinanti	8
cittadini comunitari	8
cittadini extracomunitari	9
figure chiave.....	9
promotore	10
tutor e responsabile aziendale	10
convenzione.....	10
progetto formativo.....	11
durata del periodo di tirocinio	11
interruzione del tirocinio	12
limiti quantitativi	13
tirocinio ed attività stagionali.....	14
tirocini atipici	14
attività svolte dal tirocinante	15
crediti formativi.....	16
durata giornaliera e settimanale del tirocinio	16
coperture assicurative	16
denuncia dell'infortunio	17
tirocini e collocamento dei disabili	17
borse di studio	17
regime fiscale delle somme percepite dai tirocinanti	18
comunicazioni ai centri per l'impiego.....	18
assunzioni post tirocinio.....	18
diffusione dei tirocini	19
tirocini estivi di orientamento	19
Il progetto RE.LA.R.	20
risorse disponibili	20
ammontare del singolo finanziamento	20
durata dello stage.....	20
condizioni di svolgimento	21
individuazione delle aziende e degli stagisti	21
legge 24 giugno 1997, n. 196	23
articolo 18 - tirocini formativi e di orientamento	23
decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142	25
articolo 1 - finalità.....	25
articolo 2 - modalità di attivazione.....	25
articolo 3 - garanzie assicurative	26
articolo 4 - tutorato e modalità esecutive	26
articolo 5 - convenzioni.....	27
articolo 6 - valore dei corsi.....	27
articolo 7 - durata	27
articolo 8 - estensibilità ai cittadini stranieri	27
articolo 9 - procedure di rimborso.....	28

articolo 10 - norme abrogate	28
allegato 1 - schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento.....	29
allegato 2 - progetto formativo e di orientamento.....	31
circolare Ministero del Lavoro 15 luglio 1998, n. 92.....	33
1. modalità di attivazione	33
2. limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti	34
3. considerazioni generali.....	35
nota Ministero del Lavoro 2 settembre 1998	36
nota Ministero del Lavoro 18 settembre 1998	37
circolare Ministero del Lavoro 9 luglio 1999, n. 52.....	38
decreto ministeriale 22 gennaio 2001	39
articolo 6 - computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili ..	39
decreto ministeriale 22 marzo 2006.....	39
allegato 1 - convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero.....	41
allegato 2 - progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadino non appartenente all'Unione europea residente all'estero.....	43
risoluzione Agenzia delle Entrate 21 marzo 2002, n. 95/E	45
interpello Ministero del Lavoro 8 agosto 2008, n. 30	48
interpello Ministero del Lavoro 3 ottobre 2008, n. 44	49
interpello Ministero del Lavoro 2 aprile 2010, n. 7.....	51
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.....	52
articolo 60 - tirocini estivi di orientamento	52
Avviso pubblico del 30 maggio 2011 – progetto RE.LA.R.	53
Le guide degli alberghi	66

I tirocini formativi e di orientamento

L'ordinamento italiano disciplina lo svolgimento dei tirocini in una pluralità di contesti (apprendistato, praticantato, inserimento lavorativo, riconoscimento dei titoli di studi, etc.), ciascuno dei quali è contraddistinto da proprie peculiarità, sia in relazione alle finalità perseguite dal legislatore sia in relazione agli strumenti utilizzati.

Questo volume illustra e commenta la regolazione delle modalità di organizzazione e di gestione di uno specifico tipo di tirocinio: i tirocini formativi e di orientamento, detti anche "stage aziendali"¹.

finalità

I tirocini hanno una duplice valenza: da una parte quella di formare il giovane attraverso l'alternanza tra studio e lavoro, dall'altra quella di agevolare le sue scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo lavorativo².

A queste finalità, previste e volute dal legislatore, se ne è aggiunta, nella prassi, una terza che ha fatto dello stage uno dei principali canali di accesso al mercato del lavoro.

normativa applicabile

In assenza di una disciplina regionale di riferimento³, i tirocini formativi e di orientamento sono regolati dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto ministeriale di attuazione 25 marzo 1998, n. 142⁴.

Ad avviso del Ministero del Lavoro, qualora il tirocinio coinvolga soggetti dislocati in diverse regioni, e pertanto sottoposti a differenti discipline regionali (ad es.: impresa con sede legale nella regione X e unità operativa che ospita il tirocinante nella regione Y, soggetto proponente il tirocinio nella regione Z), la disciplina applicabile al tirocinio è quella della regione in cui ha sede legale il datore di lavoro⁵.

azienda ospitante

Il tirocinio può svolgersi in qualunque luogo ove si presta una qualsiasi attività lavorativa, sia presso datori di lavoro pubblici sia presso datori di lavoro privati⁶, ivi comprese le associazioni sindacali e, più in generale, le cosiddette organizzazioni di tendenza⁷.

¹ per una panoramica delle linee evolutive dell'istituto e per l'esame di alcune esperienze straniere e di una recente proposta di riforma, si veda *Stage: la formazione "non ha prezzo"*, a cura di Serena Facello e Francesca Fazio, Bollettino speciale Adapt 5 maggio 2011, n. 23

² articolo 18, comma 1, legge 24 giugno 1997, n. 196 (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154, supplemento ordinario)

³ la materia è stata regolamentata dalle regioni Emilia Romagna (articolo 24 e seguenti della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17), Lombardia (articolo 18 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22), Piemonte (articoli 38 e seguenti della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34; deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 100 – 12934), Veneto (articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3) e Lazio (deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2009, n. 151)

⁴ Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108

⁵ Ministero del Lavoro, circolare 29 settembre 2010, n. 34

⁶ articolo 4, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

⁷ Ministero del Lavoro, nota 2 settembre 1998, prot. UCOFPL/II/56960/2E/II

L'azienda che accoglie un tirocinante è tenuta a favorire l'esperienza lavorativa del tirocinante attraverso la conoscenza diretta delle tecnologie e dell'organizzazione aziendale ed anche attraverso la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro⁸.

L'azienda ospitante non è invece obbligata a:

- assumere il tirocinante al termine dell'esperienza formativa;
- retribuirlo, ma può assegnargli una borsa di studio oppure, a sua discrezione, può corrispondergli un rimborso spese (ad esempio per il trasporto) e/o consentirgli di accedere gratuitamente alla mensa aziendale (o fornire un servizio sostitutivo a mezzo buoni pasto);
- sostenere oneri contributivi di tipo previdenziale e assistenziale⁹.

tirocinanti

Possono accedere ai tirocini formativi e di orientamento solo i soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Non è previsto un limite massimo di età massima per lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinante ha degli obblighi nei confronti dell'azienda ospitante, ed in particolare è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza riguardo a dati, informazioni o conoscenze sui processi produttivi e i prodotti, acquisite durante lo stage;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o di altro tipo;
- rispettare i regolamenti aziendali¹⁰.

Più in generale, diligenza e interessamento al lavoro sono indispensabili, così come è fondamentale la collaborazione con i colleghi. Inoltre, una particolare responsabilità grava sul tirocinante che opera a contatto diretto con il pubblico, in quanto ogni sua azione influisce direttamente sull'immagine aziendale e sulla soddisfazione del cliente.

cittadini comunitari

Quanto previsto in merito ai tirocinanti italiani è applicabile anche ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi¹¹.

⁸ Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

⁹ come si vedrà in seguito, questa regola può subire una eccezione, sia pur di portata limitata, qualora l'azienda decida di sostenere l'onere relativo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che, ai sensi della normativa, sarebbe a carico del soggetto promotore

¹⁰ Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

cittadini extracomunitari

Il decreto interministeriale 22 marzo 2006¹² stabilisce che ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.

Lo stesso decreto detta alcune disposizioni specifiche.

- il progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza;
- qualora il tirocinante non appartenente all'Unione europea sia residente all'estero, ai fini del rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, si applicano le disposizioni del testo unico sull'immigrazione¹³ e del relativo regolamento di attuazione¹⁴ concernenti gli stranieri che, per finalità formativa, debbono svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;
- inoltre, in caso di tirocinanti stranieri residenti all'estero, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza; le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi;
- il progetto di tirocinio è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso;
- il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto inizialmente previsto o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio; restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Sono allegati al decreto un modello di convenzione ed un modello di progetto formativo, da utilizzarsi in mancanza di una specifica normativa regionale. Tali modelli rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

figure chiave

L'attivazione e lo svolgimento di un tirocinio coinvolgono ufficialmente, oltre al tirocinante e all'imprenditore che lo ospita, un insieme di soggetti: il promotore, il tutor, il responsabile aziendale.

¹¹ articolo 8, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 3

¹² Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2006, n. 159

¹³ decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario

¹⁴ decreto presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, supplemento ordinario

promotore

Il ruolo di soggetto promotore può essere svolto, anche su proposta delle rappresentanze dei datori di lavoro, degli enti bilaterali e dei sindacati dei lavoratori, da un insieme di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati senza scopo di lucro, anche associati tra loro, ed in particolare¹⁵:

- agenzie regionali e sezioni circoscrizionali per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- provveditorati agli studi;
- istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- centri pubblici (o a partecipazione pubblica o in convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati) di formazione professionale e/o di orientamento;
- comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, se esistenti;
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- istituzioni formative private senza scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della regione¹⁶.

Al soggetto promotore spettano compiti di assistenza e garanzia.

tutor e responsabile aziendale

Il soggetto promotore è tenuto a nominare un tutor, che segua il giovane in qualità di responsabile didattico-organizzativo delle attività di formazione ed orientamento.

Al tempo stesso anche il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la presenza di un responsabile aziendale, che funga da punto di riferimento per il tirocinante¹⁷.

convenzione

Precondizione fondamentale per lo svolgimento dei tirocini è la convenzione¹⁸, che viene stipulata tra soggetto promotore e datore di lavoro.

¹⁵ articolo 18, comma 1, lettera a), legge 24 giugno 1997, n. 196; articolo 2, comma 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

¹⁶ articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

¹⁷ articolo 4, comma 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

¹⁸ allegato 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

Il tirocinante può svolgere l'esperienza formativa anche presso una pluralità di aziende; in questo caso la convenzione può essere stipulata fra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati¹⁹.

Sono, inoltre, ammesse c.d. "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti promotori istituzionali e le associazioni dei datori di lavoro interessate²⁰.

Ogni convenzione può riguardare, come spesso accade, una pluralità di tirocini.

È compito del soggetto promotore trasmettere copia della convenzione alla Regione, alla Direzione provinciale del Lavoro, alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di esse, alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative²¹.

progetto formativo

Ad ogni tirocinio deve corrispondere un progetto formativo e di orientamento²², in cui siano indicati:

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, in coerenza con il percorso formativo fino a quel momento svolto dal giovane;
- i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del tutor aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;
- il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio, in modo tale che quest'ultima sia adeguata alla complessità del progetto stesso;
- il settore aziendale di inserimento, fermo restando che l'esperienza formativa può svolgersi anche in più settori della stessa azienda.

Come per la convenzione, anche il progetto formativo deve essere trasmesso dal soggetto promotore alle istituzioni interessate.

durata del periodo di tirocinio

Il tirocinio non ha una durata minima, purché l'esperienza svolta in azienda sia sufficiente alla realizzazione del progetto formativo, ma ha invece dei limiti massimi di durata, che variano a seconda della tipologia del tirocinante. In particolare:

- fino a 4 mesi: per gli studenti della scuola secondaria;
- fino a 6 mesi: per i lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità;

¹⁹ articolo 4, comma 4, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

²⁰ articolo 4, comma 4, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

²¹ articolo 5, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 1

²² allegato 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

- fino a 6 mesi: per gli allievi degli istituti professionali di Stato o di corsi di formazione professionale e per gli studenti che frequentano attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- fino a 12 mesi: per gli studenti che frequentano corsi di laurea o di diploma universitario, dottorati di ricerca, scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione sia universitari che non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione; secondo il Ministero del Lavoro, nulla osta a che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di dodici mesi²³ in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo; inoltre, il Ministero ha precisato che la scadenza dei diciotto mesi costituisce il termine entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo²⁴;
- fino a 12 mesi: per le persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, etc.²⁵), con l'esclusione delle persone portatrici di handicap;
- fino a 24 mesi: per i soggetti portatori di handicap.

Nei limiti di durata massima non vengono computati gli eventuali periodi di astensione dal lavoro a causa dello svolgimento del servizio militare o civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità²⁶.

Inoltre, è possibile prorogare il tirocinio per una o più volte a condizione che la durata dell'esperienza formativa non superi nel suo complesso i limiti massimi indicati per ogni tipologia di tirocinante, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa (copertura assicurativa per tutto il periodo, presenza del tutor, convenzione)²⁷.

Non sussistono invece limiti al numero di stage che un tirocinante può svolgere presso aziende diverse, né - conseguentemente - alla durata complessiva degli stessi, fermi restando i suddetti limiti massimi di durata previsti per ciascun tirocinio svolto presso ogni singola azienda.

interruzione del tirocinio

In assenza di una norma di carattere generale che ne vieti l'interruzione, sia il soggetto ospitante sia il tirocinante possono decidere di non portare a termine il periodo di tirocinio.

Ciò può avvenire sia per cause interne al rapporto (ad esempio, insoddisfazione dell'una o dell'altra parte), sia per cause esterne (ad esempio, esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo, o organizzativo, così come esigenze familiari o scolastiche del tirocinante).

Naturalmente tale azione non è priva di conseguenze, in specie se decisa unilateralmente.

²³ elevabili a ventiquattro se il soggetto è portatore di handicap

²⁴ interpello Ministero del Lavoro 8 agosto 2008, n. 30

²⁵ articolo 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n. 381

²⁶ articolo 7, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

²⁷ articolo 7, comma 3, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

Per quanto riguarda il tirocinante, l'interruzione dello stage comporta il rischio di non portare a termine il proprio percorso formativo oltre alla rinuncia ad un'eventuale borsa di studio e/o rimborso spese.

Dal canto suo l'azienda viene meno all'impegno assunto con l'ente promotore che potrebbe, in linea teorica, citarla in giudizio o, molto più presumibilmente, non considerarla più un soggetto affidabile e quindi interrompere questo tipo di collaborazione per il futuro.

In entrambi i casi è buona norma che il soggetto che intende interrompere il tirocinio ne dia comunicazione scritta all'ente promotore, indicando anche le motivazioni di tale decisione e, se possibile, documentandole.

Può risultare inoltre opportuno che la convenzione tra l'azienda e l'ente promotore stabilisca il comportamento che le parti devono tenere in caso di interruzione del tirocinio.

limiti quantitativi

Il numero di tirocinanti che ciascun datore di lavoro può ospitare è commisurato al numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato²⁸, secondo le proporzioni di seguito indicate:

- un tirocinante nelle aziende che hanno fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove;
- nelle aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente; in proposito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a un mezzo²⁹.

C'è da aggiungere che, anche se la norma non disciplina esplicitamente il caso dell'azienda che occupi venti dipendenti, si può affermare pacificamente che presso di questa non possano trovare collocazione più di due tirocinanti contemporaneamente, in quanto a tale risultato si giunge sia che si applichi il criterio previsto per l'azienda che occupi diciannove dipendenti sia che si applichi il criterio previsto per l'azienda che occupi ventuno dipendenti.

La base di computo da utilizzare per il calcolo del numero massimo dei tirocinanti che ciascuna azienda può ospitare non include gli apprendisti, in quanto i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti³⁰.

²⁸ articolo 1, comma 3, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 2

²⁹ Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92, § 2

³⁰ articolo 53, comma 2, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; interpello Ministero del Lavoro 3 ottobre 2008, n. 44

tirocinio ed attività stagionali

La correlazione tra gli assunti a tempo indeterminato e il numero di tirocinanti aveva inizialmente precluso la possibilità di accesso a tale istituto da parte delle aziende stagionali.

La Federalberghi, considerato come tale limitazione non fosse prevista dalla legge, ha ripetutamente sollecitato il Ministero a rivedere tale orientamento e, in assenza di risposta, ha provveduto ad impugnare formalmente il decreto con ricorso amministrativo presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

A tal punto, il Ministero del Lavoro, con una nota indirizzata alla Federalberghi e per conoscenza a tutte le direzioni regionali e provinciali del lavoro, ha modificato le istruzioni diramate in precedenza precisando che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini di formazione ed orientamento a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi³¹.

In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato insieme a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo del numero massimo di tirocinanti che un'azienda può ospitare contemporaneamente.

tirocini atipici

Il Ministero del Lavoro, sia pur premettendo che la materia è attratta nella competenza regionale ed invitando ad acquisire ogni utile chiarimento da parte della regione di competenza, ha affermato che - fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante e salva sempre l'eventuale prova della frodolenzza degli intenti - è legittima l'attivazione di percorsi di tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e dalla relativa disciplina regionale³².

Secondo il Ministero, tale possibilità discende dal secondo comma dell'articolo 1322 del codice civile, ai sensi del quale le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Nel caso di specie, il Ministero ha osservato che la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, ad esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore, ecc.): è dunque possibile ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.

³¹ Ministero del Lavoro, nota 18 settembre 1998

³² interpello Ministero del Lavoro 2 aprile 2010, n. 7

attività svolte dal tirocinante

Per lungo tempo, lo svolgimento dei tirocini è risultato penalizzato dalle resistenze che venivano contrapposte ad ogni tentativo di integrare il tirocinante nell'organizzazione aziendale.

Ne sia prova il testo di un articolo della legge quadro in materia di formazione professionale³³, oggi abrogato, che, nel prevedere la possibilità di effettuare presso le imprese periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro, sanciva l'obbligo di finalizzare tali attività all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

In tale solco si inserì e si sviluppò la legislazione regionale che, nell'indirizzare il raccordo tra il sistema della formazione professionale e il sistema produttivo, affermò in maniera sostanzialmente uniforme che il tirocinio, costituendo attività formativa, non potesse essere utilizzato per scopi di produzione aziendale³⁴ e che in ogni caso gli allievi non potessero essere utilizzati per scopi direttamente produttivi³⁵.

Il mutato contesto e, soprattutto, l'espressa abrogazione della norma nazionale sopra citata, inducono a ritenere che oggi il tirocinante, l'istituzione formativa e l'impresa godano di una più ampia libertà di manovra e, pertanto, che il progetto formativo e di orientamento possa legittimamente prevedere anche il coinvolgimento attivo del tirocinante nell'attività produttiva, a condizione che tale coinvolgimento sia coerente e non in contrasto con la finalità perseguita.

Nel contempo, è opportuno ricordare che, anche se la legge non ha stabilito sanzioni specifiche per l'inosservanza delle norme sui tirocini formativi, questo non significa che essa sia lecita o senza conseguenze.

Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, ove dall'indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto non emerga alcuna reale attività di insegnamento, occorre qualificare la situazione di fatto così in concreto divergente dal progetto contrattuale scritto e, se ne sussistono tutti gli elementi, riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato³⁶.

In senso analogo si esprime il CCNL Turismo, ai sensi del quale «per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme ... (dello stesso Contratto) ... purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali»³⁷.

³³ articolo 15, legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362)

³⁴ si veda, ad esempio: articolo 21, legge regionale Calabria 19 aprile 1985, n. 18 (Bollettino Ufficiale Regione 29 aprile 1985, n. 30, edizione straordinaria); articolo 23, legge regionale Molise 30 marzo 1995, n. 10 (Bollettino Ufficiale Regione 1 aprile 1995, n. 7 - Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1995, terza serie speciale, n. 41); articolo 14, legge regionale Lazio 25 febbraio 1992, n. 23 (Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1992, terza serie speciale, n. 33)

³⁵ articolo 5, legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 95 (Bollettino Ufficiale Regione 12 giugno 1980, n. 24)

³⁶ Tribunale Milano, 23 ottobre 1999, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 2000, 168; in senso analogo: Francesco Lavoro, *Tirocini formativi e di orientamento: come si avviano e quanto possono durare*, in *Job in Tourism*, 2003, n. 42

³⁷ articolo 8, lettera b), contratto nazionale lavoratori alberghi, pensioni e locande 22 settembre 1959 applicabile "erga omnes" ai sensi del decreto presidente della Repubblica 2 gennaio 1962, n. 771 (Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1962, n. 178, supplemento ordinario n. 1), ora in articolo 198 CCNL Turismo 19 luglio 2003

crediti formativi

Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro³⁸.

Il calcolo e, quindi, l'assegnazione di questi crediti formativi non sono stati regolamentati dal legislatore ma demandati alle singole istituzioni promotrici, con la conseguenza che non esiste un metodo univoco di valutazione.

durata giornaliera e settimanale del tirocinio

Le finalità perseguite dalla normativa sull'orario di lavoro³⁹, in applicazione di una direttiva comunitaria⁴⁰, sono anzitutto volte alla tutela della salute e della sicurezza.

La circostanza che il tirocinio non costituisca un rapporto di lavoro non esime quindi dal trattare la materia con una particolare cautela, in specie quando si ha riguardo a tirocinanti minorenni, anche in considerazione della disciplina speciale che la legislazione italiana detta in relazione all'orario di lavoro dei minori⁴¹.

Non è un caso dunque se il progetto formativo e di orientamento elaborato dal Ministero del Lavoro⁴² prevede l'indicazione dei tempi di accesso ai locali aziendali. Tale indicazione svolge peraltro anche una funzione di tutela dell'azienda, prevenendo la permanenza impropria del tirocinante nei locali aziendali al di fuori dei periodi previsti.

Per questa via, pur non qualificando il tempo trascorso dal tirocinante in azienda come "orario di lavoro", si richiede di fatto di prevedere e indicare formalmente la durata giornaliera e/o settimanale del tirocinio.

In tale ambito, le disposizioni che regolano l'orario della prestazione lavorativa (durata massima giornaliera, durata massima settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale, tutela del lavoro notturno, etc.) possono costituire un parametro di riferimento operativo utile al fine di determinare i confini entro i quali il soggetto ospitante e il soggetto promotore possono autonomamente organizzare lo svolgimento dei tirocini, sia con riferimento alla quantità di tempo trascorsa in azienda dal tirocinante, sia con riferimento all'articolazione ed alla distribuzione dei relativi turni di presenza.

coperture assicurative

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

³⁸ articolo 6, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; Ministero del Lavoro, circolare 15 luglio 1998, n. 92 § 3

³⁹ decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario)

⁴⁰ CE direttiva Consiglio 23 novembre 1993, n. 104 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 13 dicembre 1993, n. L 307), come modificata da CE direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 22 giugno 2000, n. 34 (Gazzetta Ufficiale delle comunità Europee 1 agosto 2000, n. L. 195)

⁴¹ legge 17 ottobre 1967, n. 977 (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1967, n. 276), come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237)

⁴² allegato 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

Il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL⁴³. Dal 1° luglio 2010, l'imponibile giornaliero è pari a euro 48,19, mentre l'imponibile mensile è pari a euro 1.204,70⁴⁴.

Nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro può stipulare la convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico⁴⁵.

I soggetti promotori sono altresì tenuti ad assicurare i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Per entrambe le assicurazioni in precedenza indicate, le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda purché rientranti nel progetto formativo⁴⁶.

È, inoltre, facoltà della Regione assumere su di sé l'onere di tali coperture assicurative.

denuncia dell'infortunio

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore⁴⁷.

tirocini e collocamento dei disabili

Il combinato disposto delle norme che regolano i tirocini ed il collocamento dei disabili⁴⁸ produce effetti rilevanti sotto un duplice profilo:

- i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito di particolari convenzioni;
- le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito di tali convenzioni sono escluse dalla base di computo della cosiddetta quota di riserva.

borse di studio

Secondo il Ministero del Lavoro, il combinato disposto dell'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge n. 196 del 1997 e dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 142 del 1998 ammette l'eventualità (non l'obbligo) di erogare al tirocinante una "borsa lavoro" con oneri a carico del soggetto ospitante, salva la possibilità per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici⁴⁹.

⁴³ articolo 3, comma 3, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

⁴⁴ INAIL, circolare 24 marzo 2011, n. 21

⁴⁵ articolo 3, comma 2, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

⁴⁶ articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

⁴⁷ articolo 4, allegato 1, decreto Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142

⁴⁸ legge 12 marzo 1999, n. 68 (Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, supplemento ordinario); articolo 9, comma 1, lettera c), decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142; articolo 6, decreto ministeriale 22 gennaio 2001

⁴⁹ Ministero del Lavoro, circolare 30 luglio 2004, n. 32, § 3.2 (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187)

regime fiscale delle somme percepite dai tirocinanti

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti⁵⁰.

Tali somme sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 47, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, ai sensi del quale sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

Le eventuali indennità percepite dai tirocinanti, sostitutive del servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante, sono assoggettate interamente a tassazione così come è assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto⁵¹.

Le somme percepite dai tirocinanti quale rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune e fuori del comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente sono assoggettate al regime fiscale previsto per i lavoratori dipendenti⁵².

comunicazioni ai centri per l'impiego

Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell'attivazione del tirocinio al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente all'instaurazione del rapporto di tirocinio⁵³.

Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del tirocinante⁵⁴.

assunzioni post tirocinio

Nel silenzio della legge, si ritiene che - qualora il datore di lavoro ospitante intenda assumere alle proprie dipendenze il tirocinante dopo il periodo di tirocinio - sussista ampia libertà in merito alla formula utilizzabile (es. contratto a tempo determinato⁵⁵, contratto di apprendistato, contratto di inserimento, etc.) e che, in ogni caso, il contratto di lavoro possa contenere un periodo di prova.

⁵⁰ Agenzia delle Entrate, risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E

⁵¹ Ministero delle Finanze, circolare 23 dicembre 1997, n. 326

⁵² articolo 51, comma 5, decreto presidente della Repubblica n. 917 del 1986

⁵³ articolo 9 bis, comma 2, decreto legge n. 510 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni

⁵⁴ articolo 4, comma 2, legge 4 novembre 2010, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262); Ministero del lavoro, decreto direttoriale 16 marzo 2011, n. 1546

⁵⁵ l'articolo 10, comma 7, lettera d), decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235) ammetteva esplicitamente tale possibilità, prevedendo altresì che fossero esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage; tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 41, lettera. a), legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301).

Si ritiene inoltre che, in caso di assunzione dopo un periodo di tirocinio, possano trovare applicazione le agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratori in mobilità, sospesi, disoccupati, cassaintegrati, etc. se il tirocinante è in possesso dei relativi requisiti.

diffusione dei tirocini

L'istituto del tirocinio formativo e di orientamento trova ampia applicazione: nel corso del 2009 le imprese italiane hanno ospitato più di 320.000 tirocinanti, di cui circa 55.000 hanno prestato servizio nelle imprese turistiche.

personale in tirocinio/stage, per settore di attività (Italia, anno 2009)

	v.a.	%
totale	321.850	100,00
industria	94.320	29,31
servizi	227.530	70,69
- di cui servizi turistici ⁵⁶	55.450	17,23

fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2010

tirocini estivi di orientamento

L'articolo 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 aveva istituito i tirocini estivi di orientamento, promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

La disciplina dell'istituto, pur essendo molto simile a quanto previsto per la generalità dei tirocini, se ne differenziava per alcuni aspetti di particolare interesse, tra i quali l'assenza di limiti quantitativi al numero di tirocinanti che ciascuna azienda poteva impiegare durante la stagione estiva.

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale di tale disposizione perché, non ponendo in essere un rapporto di lavoro né essendo preordinato in via immediata ad eventuali assunzioni, l'istituto rientra nella formazione professionale, la cui competenza esclusiva è riservata alle regioni⁵⁷.

⁵⁶ alberghi, ristoranti e altri servizi turistici

⁵⁷ Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2005, n. 50

Il progetto RE.LA.R.

Italia Lavoro, nell'ambito del progetto RE.LA.R., ha adottato un avviso pubblico per il finanziamento di tirocini formativi (c.d. stage) nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

La procedura è articolata in due fasi:

- entro il 27 giugno (ore 12), i soggetti che si candidano a promuovere gli stage (ad esempio, enti di formazione accreditati presso la regione), dovranno presentare una domanda di partecipazione; l'elenco dei soggetti idonei sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro il 29 giugno 2011;
- a partire dal 1° luglio (ore 10), i soggetti promotori potranno attivare i tirocini inserendo i dati on line, sulla piattaforma indicata da Italia Lavoro.

Di seguito si riassumono i principali contenuti dell'avviso, precisando che il testo integrale è pubblicato in appendice e che i relativi allegati tecnici possono essere scaricati dal sito www.italialavoro.it (sezione bandi).

risorse disponibili

Le risorse disponibili consentiranno di realizzare 567 stage in Calabria, 933 tirocini in Campania, 667 in Puglia, 833 in Sicilia. Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, sino ad esaurimento dei fondi.

I finanziamenti sono destinati ai settori turismo (incluse le terme), edilizia ed agricoltura. Non è prevista alcuna predeterminazione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i settori interessati dall'iniziativa né, all'interno di ciascuna regione, tra le diverse province.

ammontare del singolo finanziamento

Sarà disponibile un finanziamento di 1.500 euro per ciascuno stage, così ripartiti:

- 1.100 euro (550 mensili al lordo delle ritenute) destinati all'erogazione di una borsa di studio, che sarà corrisposta direttamente da Italia Lavoro allo stagista;
- un contributo di 400 euro (200 euro mensili) destinati al rimborso delle spese sostenute dall'ente promotore, sostanzialmente riconducibili a due macro categorie: assicurazioni (infortuni sul lavoro e responsabilità civile) e risorse umane (interne ed esterne) impiegate nelle attività di tutoraggio istituzionale.

Condizione per l'erogazione del finanziamento è che lo stagista, nel mese di riferimento, assicuri almeno l'80% delle ore di presenza previste.

durata dello stage

Il finanziamento è destinato a stage della durata di due mesi. Nessun finanziamento potrà essere erogato per stage di durata inferiore. Sono ammessi a godere del finanziamento

anche stage di durata superiore ai due mesi, fermo restando che il finanziamento sarà riferito unicamente a due mensilità.

L'impegno orario richiesto alla stagista dovrà essere compreso tra 30 e 36 ore settimanali. La presenza dovrà essere annotata in un apposito registro.

condizioni di svolgimento

Il tirocinio dovrà essere realizzato in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia; dovrà essere assicurata la presenza di un tutor aziendale; nel caso in cui l'attività di tirocinio sia pari a 36 ore settimanali, il datore di lavoro ospitante dovrà provvedere a un rimborso per il vitto o un servizio mensa gratuito.

individuazione delle aziende e degli stagisti

I nominativi degli stagisti possono essere indicati dalle imprese ospitanti; deve trattarsi di inoccupati / disoccupati; una quota delle risorse è riservata in favore di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

Al fine di assistere le organizzazioni aderenti nelle attività di raccolta delle adesioni delle aziende, Federalberghi pone a disposizione del sistema associativo la propria piattaforma tecnologica, sulla quale è stato già sviluppato un modulo di adesione online.

L'ente promotore deve assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di tirocinio da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati.

SEI UN LAVORATORE DEL TURISMO?

IL TUO CONTRATTO DI LAVORO SI PRENDE CURA ANCHE DELLA TUA SALUTE!

Basta una telefonata!

 800 - 016639



FONDO ASSISTENZA SANITARIA TURISMO

per i dipendenti da aziende alberghiere,
campeggi, residence, villaggi turistici,
ostelli, colonie, porti turistici
e strutture ricettive complementari.

Fondo Fast - Via Toscana, 1 - 00187 Roma www.fondofast.it

legge 24 giugno 1997, n. 196

(... omissis ...)

articolo 18 - tirocini formativi e di orientamento

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica od operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;

d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a 12 mesi, ovvero a 24 mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;

e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;

g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;

i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e siano finalizzati all'occupazione.

(... omissis ...)

decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'articolo 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Considerato che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e dell'articolo 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 18 marzo 1998;

Emana il seguente regolamento:

articolo 1 - finalità

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;

b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

articolo 2 - modalità di attivazione

1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:

a) agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;

- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
 - c) provveditorati agli studi;
 - d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
 - e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
 - f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
 - g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

articolo 3 - garanzie assicurative

1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.

articolo 4 - tutorato e modalità esecutive

1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
- a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
 - b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
 - c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all'articolo 3;
 - d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - e) il settore aziendale di inserimento.
3. L'esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e

l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.

5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono allegati al presente decreto.

articolo 5 - convenzioni

1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

articolo 6 - valore dei corsi

1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

articolo 7 - durata

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:

a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;

c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;

d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;

e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei soggetti individuati al successivo punto f);

f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.

3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel presente articolo, ferme restando le procedure previste agli articoli 3, 4 e 5.

articolo 8 - estensibilità ai cittadini stranieri

1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili

con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

articolo 9 - procedure di rimborso

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:

a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e l'alloggio del giovane. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997, degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all'articolo 2, comma 1, punto a), del presente decreto;

c) le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi ultimi siano finalizzati all'occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di orientamento e di formazione definiti all'interno di programmi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.

articolo 10 - norme abrogate

1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le seguenti norme: i commi 14, 15, 16, 17 e 18, dell'articolo 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché l'articolo 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

allegato 1 - schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento

(articolo 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale)

Tra

il/la (soggetto promotore) con sede in, codice fiscale, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal sig. nato a il

e

..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in, codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. nato a il

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

....., (data)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

allegato 2 - progetto formativo e di orientamento

(su carta intestata del soggetto promotore)

(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante
nato a il
residente in
codice fiscale

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore
- universitario
- frequentante corso post-diploma
post-laurea
- allievo della formazione professionale
- disoccupato/in mobilità
- inoccupato

(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) si no

Azienda ospitante

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Tempi di accesso ai locali aziendali

Periodo di tirocinio n. mesi dal al

Tutore (indicato dal soggetto promotore)

Tutore aziendale

Polizze assicurative:

- Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
- Responsabilità civile posizione n. compagnia

Obiettivi e modalità del tirocinio

.....
.....
.....
.....

Facilitazioni previste

.....
.....
.....
.....

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

.....
(firma per presa visione ed accettazione del tirocinante)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

circolare Ministero del Lavoro 15 luglio 1998, n. 92

Tirocini formativi e di orientamento. Decreto ministeriale 142 del 25 marzo 1998

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, serie generale n. 108, è stato pubblicato il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

Le nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure predisposte dal governo per promuovere l'occupazione e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli impegni assunti dal governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il lavoro (settembre '96).

Esse definiscono in particolare: modalità di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie assicurative, tutorato e modalità esecutive, lo schema tipo delle convenzioni, il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilità ai cittadini stranieri.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto successivo del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in cui si terrà conto dei limiti finanziari preordinati allo scopo, a valere sul fondo per l'occupazione presso lo scrivente ministero.

Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, comma 2).

E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni già stipulate ai sensi dell'art. 9 della legge 236/93, commi 14-18.

1. modalità di attivazione

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):

- 1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle norme relative al decentramento delle competenze dallo stato alle regioni in materia di impiego fino al 31.12.98, le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni regionali del lavoro;
- 2) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici (Murst ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);
- 3) provveditorati agli studi;
- 4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (ministero della pubblica istruzione direzione generale dell'istruzione professionale in grado di fornire i chiarimenti necessari);
- 5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24.06.97 n. 196. In particolare, per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti uffici della regione e della provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri;

- 6) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici (regioni o altri uffici);
- 7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilità di revoca da parte della regione.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti aziendali.

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:

- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante).

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art. 3).

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo ministero competente per territorio in materia di ispezione nonché alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).

L'esperienza del tirocinante può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

Qualora le esperienze si realizzino in una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).

2. limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti

Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1 punti a), b) e c), precisando che:

- per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 possono inserire un tirocinante;
- le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19 possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;

- per il punto c) le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a 1/2.

3. considerazioni generali

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati.

Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto medesimo si ha:

- a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
- c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
- d) una durata non superiore a 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
- e) una durata non superiore a 12 mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1, art. 4, della legge 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel successivo punto f);
- f) durata non superiore a 24 mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.

Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto dello scrivente ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate.

nota Ministero del Lavoro 2 settembre 1998

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE PER
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
DIVISIONE II

Prot. n. UCOFPL / II / 56960 / 2E / II

Roma, 2 settembre 1998

Alla Confcommercio

e, p.c.

D.G. Rapporti di lavoro
Div. V

Oggetto: Quesito relativo ammissibilità dei tirocini formativi presso organizzazioni di tendenza.

In relazione al quesito di cui all'oggetto si chiarisce che il termine azienda va inteso nella sua accezione più ampia ovvero quale luogo ove si presta una qualsiasi attività lavorativa.

Di conseguenza nulla osta alla possibilità di far svolgere tirocini presso le organizzazioni in questione, sempre nel rispetto di quanto dettato dal decreto n. 142/98.

Si rimane disponibili per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa Annalisa VITTORE)

nota Ministero del Lavoro 18 settembre 1998

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE IMPIEGO
DIVISIONE VII

Prot. n. 1405 / AG - 26

Roma, 18 settembre 1998

Alla Federalberghi

Alle Direzioni Regionali
del Lavoro

Alle Direzioni Provinciali
del Lavoro

In riferimento alla situazione rappresentata da codesta Federazione con note del 2 e del 22 giugno in tema di tirocini formativi e di orientamento e, in particolare, all'interpretazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 142 del 1998 si comunica quanto segue.

Lo scrivente ritiene che le aziende stagionali che operano nel settore turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato possano comunque usufruire dei tirocini medesimi a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell'avvio degli stages e di concludersi successivamente alla conclusione dei medesimi.

In tali casi quindi il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 1, comma 3.

Ciò al fine di non vanificare gli aspetti innovativi contenuti nel decreto su citato, tenendo conto al tempo stesso delle specificità del settore alberghiero, nonché della necessità di disporre, su un piano applicativo, di lavoratori che, per quanto non a tempo indeterminato, agevolino la conoscenza diretta del mondo del lavoro attraverso idonee modalità di affiancamento del tirocinante.

Il Ministro

MD

circolare Ministero del Lavoro 9 luglio 1999, n. 52

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

UFFICIO CENTRALE PER
L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
DIVISIONE VI

Oggetto: Stage in azienda

Con riferimento agli stages effettuati presso le aziende da giovani che svolgono attività di formazione professionale nell'ambito di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, si precisa che gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 25/3/98, n.142 recante norme sui tirocini formativi e di orientamento.

Ciò dal momento che lo stage, in ambito corsuale, costituisce semplicemente un modulo, peraltro di durata assai limitata, di un più articolato percorso formativo volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica. Comunque, per le attività stagierali nell'ambito dei Programmi Operativi Multiregionali (P.O.M.) e delle Iniziative Comunitarie (Adapt e Occupazione), si rileva che per i soggetti attuatori permane l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e i danni civili, nonché quello di comunicare alle Direzioni Provinciali del lavoro l'avvio delle stesse, che dovranno essere regolate da apposita convenzione o da lettera d'incarico, controfirmata per accettazione tra soggetto attuatore e soggetto ospitante.

La presente circolare annulla e sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa Annalisa VITTORE)

decreto ministeriale 22 gennaio 2001⁵⁸

(...omissis...)

articolo 6 - computabilità dei tirocinanti ai fini della normativa sul lavoro dei disabili

1. Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili impegnate in attività di tirocinio sono regolate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 142 del 1998, secondo quanto segue:

i datori di lavoro computano nella quota di riserva le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

le persone disabili impegnate in tirocini realizzati nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999 sono esclusi dalla base di computo della quota di riserva di cui all'art. 4 della medesima legge.

(...omissis...)

decreto ministeriale 22 marzo 2006

Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea (Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2006, n. 159).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l'art. 18 istitutivo dei tirocini formativi e d'orientamento;

Visto il regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale in data 25 marzo 1998, n. 142, ed in particolare l'art. 8 che estende anche ai cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea le disposizioni recate dal decreto medesimo, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a), nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri possono

⁵⁸ Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71

fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Acquisito il parere della Conferenza Stato, regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

articolo 1

1. La normativa nazionale e regionale, in materia di tirocini formativi e di orientamento, si applica anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea secondo le disposizioni di cui al presente decreto.

articolo 2

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142. Il rispettivo progetto di tirocinio formativo e di orientamento deve contenere l'indicazione della carta o del permesso di soggiorno di cui è munito il cittadino straniero con la specificazione del relativo numero, del motivo per il quale è stato concesso, della data di rilascio e di quella di scadenza.

articolo 3

1. Nel caso in cui i cittadini non appartenenti all'Unione europea siano residenti all'estero, ad essi trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

2. Nel caso previsto al comma 1, la convenzione ed il progetto di tirocinio, prevedono a carico del soggetto promotore, in aggiunta a quelli ordinari, l'obbligo di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto nonché l'obbligo, nei confronti dello Stato, di pagare le spese di viaggio per il suo rientro nel Paese di provenienza. Le regioni o il soggetto ospitante i tirocinanti possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a detti obblighi.

3. Il progetto di tirocinio, redatto in conformità alla disciplina regionale vigente o, in difetto della normativa regionale, ai modelli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, è vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali ed è presentato alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. I modelli allegati rappresentano un orientamento, ai fini della redazione dei progetti di tirocinio da parte delle regioni.

4. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi della disciplina regionale vigente o, in difetto, dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante, ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio. Restano ferme le altre comunicazioni previste in relazione ai cittadini non appartenenti all'Unione europea.

allegato 1 - convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero

(Schema)

(Art. 3, comma 2)

Tra

Il/la (soggetto promotore) con sede in codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a dal sig. nato a il e

..... (denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal sig. nato a il

Premesso che l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, che, con le modalità ivi stabilite, gli stranieri non appartenenti all'Unione europea possono fare ingresso in Italia al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 142/1998 in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Si conviene quanto segue:

articolo 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la (riportare la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. cittadini extracomunitari di nazionalità in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/1997.

articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;

- l'indicazione che saranno forniti al tirocinante il vitto e l'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo.

articolo 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL., nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il progetto di tirocinio vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali sarà presentato, a cura del soggetto promotore, alla rappresentanza diplomatica o consolare ai fini del rilascio del visto d'ingresso. Il soggetto promotore, qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo ed orientativo inviato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 142/1998, o nel caso di rinuncia del tirocinante ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto di tirocinio.

4. Il soggetto promotore è tenuto a fornire al/ai tirocinante/i vitto ed alloggio e si obbliga, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il suo/loro rientro nel Paese di provenienza.

5. Il soggetto ospitante è tenuto ad inviare alla suddetta autorità competente entro sessanta giorni dalla conclusione dell'iter formativo una relazione finale sull'andamento e sull'esito del tirocinio realizzato.

(luogo), (data)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

allegato 2 - progetto formativo e di orientamento a beneficio di cittadino non appartenente all'Unione europea residente all'estero

(su carta intestata del soggetto promotore)

(rif. Convenzione n. stipulata in data

Nominativo del tirocinante
stato civile sesso nato il
Stato di nascita luogo di nascita
residente in (Stato estero)
località (indirizzo completo)
titolare di passaporto, o altro documento equivalente (da specificare),
n. rilasciato da
data rilascio data scadenza
codice fiscale (se già in possesso dell'interessato)

Attuale condizione (barrare la casella):

- studente scuola secondaria superiore () ;
- universitario () ;
- frequentante corso post-diploma () ;
- frequentante corso post-laurea () ;
- allievo della formazione professionale () ;
- disoccupato/inoccupato () .

Azienda ospitante
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
Tempi di accesso ai locali aziendali
Durata del tirocinio numero mesi ... data d'inizio prevista
Data di conclusione prevista
Tutore (indicato dal soggetto promotore).....
Tutore aziendale

Polizze assicurative:

- infortuni sul lavoro INAIL posizione n.
 - responsabilità civile posizione n. compagnia
- Obiettivi e modalità del tirocinio

Facilitazioni previste:

- il soggetto promotore, a sue cura e spesa, fornirà al tirocinante:
- il vitto, secondo le seguenti modalità di erogazione dei pasti

.....
- la sistemazione nell'alloggio ubicato in (indicare l'indirizzo completo)

.....
composto da n. vani e servizi, della superficie di mq

- () a sua esclusiva disposizione;
- () da condividere con altre n. persone.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

....., (data)

.....
(firma per presa visione ed accettazione del tirocinante)

.....
(firma del tirocinante per asseverazione,
da apporre davanti alla rappresentanza diplomatica o consolare
al momento del rilascio del visto d'ingresso)

.....
(firma per il soggetto promotore)

.....
(firma per il soggetto ospitante)

risoluzione Agenzia delle Entrate 21 marzo 2002, n. 95/E

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett. d) e comma 5, del TUIR - Articolo 50, comma 6, del TUIR.

Con istanza di interpello del 29 ottobre 2001, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione regionale ..., la A & B Associati, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. ..., ha chiesto un parere in merito all'applicazione dell'articolo 48, comma 2, lett. d), dell'articolo 48, comma 5, e dell'articolo 50, comma 6, del TUIR, con riferimento alle somme corrisposte ai tirocinanti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente "norme in materia di promozione dell'occupazione".

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Esposizione del quesito

Il contribuente, avendo stipulato, a norma dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e del successivo D.I. del 25 marzo 1998, n. 142, una convenzione per tirocini formativi e di orientamento con la Provincia di ... - Centro per l'impiego - Area ... e con l'Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici ... di ... chiede di conoscere se:

1. siano deducibili dal reddito del soggetto erogante i rimborsi di cui all'art. 50, comma 6, del TUIR nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62, del TUIR, erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documentati;
2. sia applicabile l'articolo 48, comma 2, lettera d), del TUIR, ai rimborsi delle spese sostenute dai tirocinanti per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante;
3. sia applicabile l'articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso;
4. sia applicabile l'articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune di domicilio del soggetto ospitante.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene applicabili le seguenti soluzioni interpretative:

1. i rimborsi erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documentati, sono deducibili dal reddito del soggetto erogante ai sensi dell'art. 50, comma 6, del TUIR, nelle misure previste dal successivo comma 1-ter dell'art. 62;
2. sono irrilevanti ai fini reddituali le somme percepite dai tirocinanti quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico per recarsi presso il soggetto ospitante, in quanto erogate ad un'intera categoria di soggetti (art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR -

circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d'imposta, per il soggetto ospitante;

3. alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori dal comune di domicilio dello stesso sono applicabili le norme di cui all'art. 48, comma 5, del TUIR (circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d'imposta, per il soggetto ospitante se non si eccedono i limiti posti dalla norma citata;

4. le somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune di domicilio dello stesso, nonchè la parte che eccede i limiti posti dell'art. 48, comma 5, del TUIR, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con tutti gli obblighi, quale sostituto di imposta, per il soggetto ospitante.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante

L'art. 1, comma 2, del D.I. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, enuncia espressamente che "i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati" per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento "non costituiscono rapporti di lavoro".

Tenuto conto del disposto della suddetta norma, questa Agenzia ritiene che le somme percepite dai "tirocinanti", per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, siano fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in particolare che rientrino nell'ipotesi prevista dall'art. 47, comma 1, lett. c), del TUIR.

Il comma 1, lett. c), dell'art. 47 del TUIR stabilisce, infatti, che sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante".

In virtù di queste considerazioni, in relazione al primo quesito, si fa presente che l'art. 50, comma 6, del TUIR, nel quadro delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce che "le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti o professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'art. 62" del TUIR.

Da una lettura in combinato disposto degli articoli 50, comma 6, e 62, comma 1-ter, del TUIR emerge che la deducibilità delle suddette somme è limitata ad un ammontare massimo giornaliero di €180,76 (lire 350.000) per le trasferte fuori dal territorio comunale, elevato a € 258,23 (lire 500.000) per le trasferte all'estero, effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa degli esercenti arti e professioni.

Tanto l'art. 50, comma 6, quanto l'art. 62, comma 1-ter, del TUIR, si riferiscono espressamente ai lavoratori dipendenti, e non anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Si fa presente, peraltro, che la deducibilità dei compensi pagati dagli artisti e dai professionisti e riconducibili, per il percettore, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, deve essere in generale ammessa in presenza del requisito dell'inerenza.

D'altra parte, le limitazioni alla deducibilità previste in relazione a taluni emolumenti, individuati specificamente dal TUIR, corrisposti ai lavoratori dipendenti, devono, in linea di massima, ritenersi operanti anche nelle ipotesi in cui i medesimi emolumenti siano erogati a percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Pertanto, questa Agenzia ritiene che l'esercente l'arte o la professione possa dedurre dal proprio reddito le somme per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai propri "tirocinanti", nei limiti di cui all'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

Ovviamente, la deduzione è ammessa se la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto ospitante, ipotesi che non ricorre qualora tale soggetto ottenga il rimborso delle somme corrisposte ai "tirocinanti".

Riguardo al secondo quesito proposto, relativo alle somme percepite dai "tirocinanti" quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto erogante, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall'istante.

Ciò in quanto l'art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR, applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in virtù del disposto dell'art. 48-bis del TUIR, dichiara che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente "le prestazioni di servizi di trasporto collettivo erogate alla generalità o a categorie di dipendenti".

Oggetto del quesito sono, invece, "le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico".

In tale caso, come chiarito, dalla circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, mancando il requisito dell'affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro, le "eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione così come è assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto".

Relativamente ai quesiti di cui ai numeri 3 e 4, con i quali l'istante chiede quale sia il trattamento da riservare alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute dai "tirocinanti" per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, si fa presente che, trattandosi, come sopra chiarito, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al richiamo operato dall'art. 48-bis del TUIR, a tali somme si rende applicabile l'art. 48, comma 5, del TUIR.

Il citato articolo individua il trattamento fiscale da applicare alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

In particolare, le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte effettuate nell'ambito del Comune in cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate

da documenti provenienti dal vettore, concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore dipendente.

Invece, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro sono soggette a tassazione per la parte eccedente €46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a €77,47 (lire 150.000) per le trasferte effettuate all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tale limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Naturalmente, l'applicazione al caso di specie del richiamato art. 48, comma 5, del TUIR, presuppone che il rimborso corrisposto al tirocinante vada effettivamente a compensare le spese sostenute nel quadro di uno spostamento tecnicamente riconducibile al concetto di trasferta, già oggetto di chiarimenti ad opera della circolare n. 326 del 1997 (par. 2.4.1).

interpello Ministero del Lavoro 8 agosto 2008, n. 30

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Tirocini di formazione ed orientamento - Interpretazione dell'art. 7, lett. d), D.M. n. 142/1998.

L'Università degli studi del Piemonte orientale "A. Avogadro" ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, lett. d) del D.M. n. 142/1998 in materia di tirocini formativi e di orientamento.

In particolare l'interpellante chiede di conoscere se il termine di dodici o ventiquattro mesi (nel caso di portatori di handicap) previsto per il periodo di tirocinio debba intendersi come periodo complessivo ovvero come periodo riferito ad ogni singolo corso di studi, sicché un soggetto possa effettuare un tirocinio in qualità di studente ed un successivo tirocinio in qualità di laureato.

Ulteriore quesito attiene al periodo entro il quale completare il tirocinio da parte di un soggetto laureato, atteso che la norma in esame prevede che lo stesso può essere svolto da laureati "nei diciotto mesi successivi al termine degli studi", senza esplicitare se i diciotto mesi debbano intendersi come termine ultimo per iniziare il tirocinio ovvero il termine entro il quale terminarlo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Gli stages o tirocini disciplinati dall'art. 18 L. n. 196/1997 e dal D.M. n. 142/1998, hanno la finalità sia di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, sia di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e sono svolti sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra soggetti promotori (enti bilaterali, associazioni sindacali, università e istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale) e datori di lavoro.

Alla Convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento contenente gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tutor, la durata e il periodo di svolgimento, il settore aziendale di inserimento.

Proprio in considerazione della centralità del progetto formativo e di orientamento si ritiene che nulla osta a che il soggetto espleti un periodo di tirocinio della durata di dodici o ventiquattro mesi in qualità di studente universitario ed un ulteriore periodo in qualità di laureato, purché il progetto allegato alla convenzione sia diverso per ciascun percorso formativo.

Con riferimento al secondo quesito, relativo all'interpretazione del termine dei diciotto mesi successivi alla conclusione degli studi entro il quale concludere o iniziare il periodo di tirocinio, atteso lo spirito della legge, si ritiene che il termine in questione debba essere quello entro il quale dare inizio al tirocinio e non quello entro il quale completarlo.

interpello Ministero del Lavoro 3 ottobre 2008, n. 44

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - limiti numerici di tirocinanti in aziende facenti parte di un Gruppo europeo di interesse economico - computo degli apprendisti ai fini dei limiti numerici.

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla portata della disposizione contenuta nell'art. 1 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 - regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento - relativa al limite numerico dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di lavoro.

La questione interpretativa sollevata attiene, in particolare, alla possibilità di poter rapportare il limite massimo dei tirocinanti presenti all'interno di un G.E.I.E. (Gruppo europeo di interesse economico) alla totalità dei dipendenti delle imprese socie del gruppo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Per sciogliere il nodo interpretativo prospettato occorre prendere le mosse dalla finalità della norma sopra richiamata, nonché dalla natura giuridica del G.E.I.E.

Com'è noto, il tirocinio formativo e di orientamento, o stage, è un periodo di formazione on the job, ossia una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.

Il rapporto di tirocinio è regolato da un'apposita convenzione e vede coinvolti tre soggetti: il soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage (università, istituzioni scolastiche, Enti di formazione ecc), l'azienda ospitante ed il tirocinante quale beneficiario dell'esperienza formativa.

In base al dettato normativo di cui all'art. 4 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 è necessario allegare alla convenzione stipulata dai soggetti promotori e dai datori di lavoro un progetto formativo e di orientamento, per ciascun tirocinante, contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio ed il nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.

Nella cornice normativa regolante l'istituto, un ruolo nevralgico è riservato proprio alla figura del tutor formativo, quale soggetto che assume l'incarico di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante.

Il tutor, in sostanza, è chiamato a svolgere un'attività di affiancamento nei confronti del tirocinante nei momenti formativi e finisce per costituire il punto di riferimento per l'azienda per le problematiche che possono insorgere in ordine al rapporto di stage.

Il legislatore, nella materia in argomento, ha avvertito la necessità di fissare precisi limiti numerici al numero di tirocinanti che possono essere ospitati all'interno dell'azienda. In particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato D.M. sancisce i seguenti limiti numerici:

- le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;
- quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- quelle, infine, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti, contemporaneamente, non superiore al 10% dei dipendenti.

Detta necessità trova la sua ratio giustificatrice nell'esigenza di garantire il mantenimento dello stage nell'ambito delle finalità che gli sono proprie, ossia il momento formativo *on the job*, finalità che potrebbe essere frustrata qualora si consentisse un inserimento contemporaneo di un numero eccessivo di tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro.

In siffatta evenienza, invero, un'adeguata formazione e un effettivo sostegno del tutoraggio potrebbe, in concreto, apparire di difficile realizzazione.

La medesima ragione giustificatrice inerente limite numerico dei tirocinanti pare potersi valorizzare pure nell'ipotesi in cui l'inserimento degli stagisti riguardi aziende socie di un G.E.I.E.

Il G.E.I.E. è un soggetto, dotato di capacità giuridica, previsto dal regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 con l'obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del Gruppo, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto a quelle delle imprese che lo costituiscono.

Proprio in ragione di detto carattere ausiliario, l'attività del G.E.I.E. deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri e non ad essa sostituirsi.

In sostanza, l'organismo in parola si presenta quale strumento giuridico mediante il quale i suoi componenti - almeno due, appartenenti a Stati membri e rappresentati da soggetti di diritto pubblico o privato, persone fisiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o che forniscono servizi professionali o di altra natura all'interno della Comunità - pur mantenendo l'indipendenza economica e giuridica, possono migliorare o incrementare le proprie attività mediante la condivisione di risorse, attività ed esperienze.

Ad analoga conclusione si perviene, inoltre, anche nell'ipotesi in cui i tirocinanti da inserire in azienda siano stranieri.

Premesso che la materia dei tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea ha trovato regolamentazione nel decreto interministeriale

del 22 marzo 2006 - che al riguardo non detta deroghe specifiche quanto ai limiti numerici - non si comprende sulla base di quali dati positivi sia consentito, come richiesto dall'interpellante, eliminare o aumentare i limiti previsti dall'art. 1 del D.M. n. 142/1998.

Con ulteriore quesito viene, inoltre, chiesto se nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo da ospitare in azienda vadano o meno inclusi gli apprendisti.

Sul punto, in assenza di una espressa previsione normativa, è possibile fornire risposta in senso negativo ricordando che, sia ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L. n. 56/1987 che dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, "i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti". Del resto, appare ragionevole escludere dal computo gli apprendisti anche in ragione del fatto che già con riferimento a tali categorie di lavoratori esistono limiti numerici legati alla necessità di garantire una adeguata proporzione tra questi ultimi e le "maestranze specializzate e qualificate" in servizio presso il datore di lavoro.

interpello Ministero del Lavoro 2 aprile 2010, n. 7

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Tirocini formativi e di orientamento.

Con riferimento alla questione sollevata da codesta università, concernente la possibilità di attivare percorsi di tirocinio "atipici", ai sensi dell'art 1322 cod. civ., in favore di categorie di persone a rischio di esclusione sociale ovvero promossi da soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 18, L. n. 196/1997 e dalla relativa disciplina regionale, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al riguardo si ricorda anzitutto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 50/2005, la disciplina dell'istituto è attratta nella competenza regionale e pertanto - per quanto concerne la disciplina dei tipi previsti dalle singole norme regionali - si suggerisce di acquisire ogni utile chiarimento da parte della regione di competenza. Tuttavia, la questione posta con l'interpello si pone sul piano, logicamente antecedente, della legittimità di uno schema causale diverso da quello che l'ordinamento prevede, legittimità che deve essere vagliata alla stregua del principio della autonomia contrattuale, istituto di preta competenza statale.

Ciò premesso - e dunque limitatamente all'applicazione delle normative di competenza di questo Ministero - si osserva che la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale, in particolare quando si facciano promotori soggetti che offrano adeguata garanzia rispetto agli intenti perseguiti (quali, ad esempio, enti pubblici, organizzazioni non lucrative o altri enti del terzo settore, ecc.): è dunque possibile, in presenza di un interesse meritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, cod. civ., ricostruire la fattispecie in termini di convenzione di tirocinio formativo e/o di orientamento atipico.

Fermo restando il rispetto dei principi, del quadro generale e delle specifiche tutele inderogabili del tirocinante previsti dalle norme richiamate e salva sempre l'eventuale prova della fraudolenza degli intenti, è pertanto legittima l'attivazione di percorsi di

tirocinio la cui causa sia diversa da quella prevista e di cui si facciano promotori soggetti diversi da quelli indicati dalle norme richiamate.

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

(... omissis ...)

articolo 60 - tirocini estivi di orientamento⁵⁹

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.

2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.

3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.

4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.

(... omissis ...)

⁵⁹ disposizione abrogata dalla Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2005, n. 50



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



ITALIA LAVORO S.P.A.

Progetto RE.LA.R

**Rete dei servizi per la prevenzione del lavoro
sommerso**

P.O.N. GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA 2007-2013

AVVISO PUBBLICO

**Avviso pubblico per la creazione di un elenco di soggetti promotori di
tirocini formativi nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia**

FONDI DISPONIBILI: € 4.500.000,00

C.U.P. I72B1100005007



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



Premessa

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Direzione Generale Immigrazione, di concerto con la Direzione Generale Mercato del Lavoro, in attuazione dell'accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di politiche attive del lavoro rivolte a cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia, sottoscritto in data 6.10.2010 con le quattro Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), intende promuovere un'azione finalizzata a:

- ✓ Migliorare il **raccordo istituzionale ed operativo** tra i Servizi per il Lavoro, gli Sportelli Unici e la rete dei presidi territoriali che interviene nella programmazione e gestione del lavoro immigrato, anche stagionale.
- ✓ Allargare e sostenere la **rete dei Soggetti autorizzati/accreditati** in grado di fornire, in sinergia con i Servizi Pubblici, strumenti e servizi di informazione ed orientamento al lavoro, riqualificazione professionale, certificazione delle competenze, supporto all'incontro D/O di lavoro.
- ✓ Sperimentare l'efficacia delle intese, dei percorsi di contrasto al lavoro irregolare sviluppati e condivisi all'interno del progetto sui territori regionali, il sistema di relazione tra i soggetti pubblici e privati, coinvolgendo una platea sufficientemente vasta di lavoratori immigrati;
- ✓ Realizzare 3000 tirocini formativi a favore di soggetti deboli del mercato del lavoro;
- ✓ Elaborare e standardizzare i risultati del progetto in **linee guida e modelli di servizio** per la loro diffusione ed adozione sul territorio nazionale.

L'azione sperimentale verrà realizzata nei territori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza (**Campania, Puglia, Calabria e Sicilia**) e coinvolgerà i seguenti settori: **Edilizia, Agricoltura e Turismo (comprensivo delle attività termali)**.

In tale ambito Italia Lavoro S.p.A intende creare un elenco pubblico di soggetti privati abilitati all'attivazione di percorsi di tirocinio formativo ai sensi del D.M. 142/1998 nel periodo ricompreso tra il 01/07/2011 e il 31/10/2011¹.

Le Regioni coinvolte si riservano di favorire le assunzioni dei tirocinanti di cui al presente Avviso secondo termini e modalità che saranno individuati mediante appositi avvisi pubblici alla cui lettura si rimanda.

1. Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;

¹ Il 31/10/2011 è l'ultimo giorno utile per l'attivazione dei percorsi di tirocinio di cui al presente avviso.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



- Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007;
- Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al FSE;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione, del 1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento CE 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";
- D.P.C.M. del 23 maggio 2007, che disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione;
- DPR 196 del 3/10/2008 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2 febbraio 2009, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)";
- D.M. 25 marzo 1998, n. 14, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



- Decreto dell'11 aprile 2011, Direzione Generale dell'Immigrazione di concessione del contributo a Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione del progetto "RE.LA.R Rete dei servizi per la prevenzione del lavoro sommerso" - PON FSE 2007-2013 "Governance e Azioni di Sistema".

2. Finalità dell'avviso

Il presente Avviso è finalizzato alla creazione di un elenco pubblico di soggetti privati abilitati all'attivazione di percorsi di tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, D.M. 142/1998 (nel prosieguo anche "Enti promotori") per il periodo ricompreso tra il 01/07/2011 e il 31/10/2011 (nel prosieguo anche "periodo di riferimento").

I percorsi di tirocinio, della durata di due (2) mesi², potranno essere attivati a favore dei soggetti ("tirocinanti") indicati al successivo articolo 3, limitatamente ai territori delle Regioni **Campania, Puglia, Calabria e Sicilia** e ai settori **Edilizia, Agricoltura e Turismo (comprensivo delle attività termali)**.

I percorsi di tirocinio saranno agevolati attraverso il riconoscimento di una borsa di studio a favore dei tirocinanti per come specificato al successivo punto 4 e di un contributo a favore degli Enti promotori per come specificato al successivo punto 7.

3. Tirocinanti

Possono essere destinatari dei percorsi di tirocinio:

- a) cittadini italiani e comunitari, disoccupati o inoccupati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile;
- b) cittadini extracomunitari (non appartenenti ad uno dei Paesi dell'Unione Europea) disoccupati o inoccupati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile titolari di un permesso di soggiorno di cui all'allegato A del presente avviso.

I tirocinanti dovranno essere per il 40% soggetti di cui alla lettera a) e per il 60% soggetti di cui alla lettera b). Le predette percentuali sono da riferirsi ed operano per ciascuno dei territori delle Regioni coinvolte.

Accedendo alla piattaforma informatica messa a disposizione da Italia Lavoro per l'attivazione dei percorsi di tirocinio come meglio specificato nel prosieguo dell'avviso sarà possibile verificare in ogni momento i percorsi ancora attivabili per le due categorie di tirocinanti e per le singole Regioni coinvolte nell'intervento.

Italia Lavoro si riserva, qualora dovessero manifestarsi fabbisogni diversi, di modificare *in itinere* le percentuali predette mantenendo comunque la prevalenza di lavoratori extracomunitari per ciascuna Regione.

4. Borsa di studio

Il presente Avviso intende promuovere tirocini formativi per i soggetti previsti all'articolo 3 (nelle percentuali ivi indicate) con erogazione a loro favore di una borsa di studio dell'ammontare di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00)/mese al lordo delle eventuali ritenute di legge, per un massimo di complessivi € 1100,00 (millecento/00) al lordo delle eventuali ritenute di legge.

² Il percorso di tirocinio potrà eventualmente essere prorogato, ma le mensilità successive alla seconda non saranno considerate utili ai fini dell'erogazione della borsa di studio al tirocinante e del contributo a favore dell'Ente Promotore.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



La predetta borsa di studio sarà corrisposta direttamente da Italia Lavoro S.p.A. sulla base delle documentazione che dovrà essere prodotta dall'Ente promotore e che attesti l'effettivo svolgimento del tirocinio, secondo la tempistica e le modalità indicate al punto 11.

La borsa di studio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sarà stato realizzato almeno l'80% delle ore/mese del percorso formativo sulla base della documentazione prodotta dall'Ente promotore secondo la tempistica e le modalità indicate al punto 11. Si specifica che in caso di mancato raggiungimento della predetta soglia nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.

Nel caso in cui la soglia dell'80% delle ore/mese del percorso formativo non sia raggiunta nel corso della prima delle due mensilità il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto.

Non può essere attivato più di un tirocinio per la stessa persona, anche in caso di interruzione anticipata del precedente percorso.

Non potranno essere attivati percorsi di tirocinio a favore di tirocinanti che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

Per ciascun percorso di tirocinio attivato devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ il tirocinio dovrà essere realizzato in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento in materia;
- ✓ le attività di tirocinio valide ai fini della borsa di studio non potranno durare più di 2 mesi;
- ✓ l'attività di tirocinio settimanale potrà essere di 30 ore e sino ad un massimo di 36 ore. Nel caso l'attività di tirocinio settimanale sia pari a 36 ore il datore di lavoro ospitante dovrà provvedere ad un rimborso per il vitto o un servizio mensa gratuito;
- ✓ dovrà essere assicurata la presenza di un tutor aziendale;
- ✓ dovrà essere assicurata la presenza di un tutor responsabile didattico organizzativo delle attività che deve essere individuato dall'ente promotore, i cui costi sono ammessi a rimborso secondo i parametri dell'articolo 7 – Spese ammissibili.

Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

L'Ente Promotore si impegna ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di tirocinio da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati.

5. Risorse finanziarie

Le risorse previste per la realizzazione delle azioni sono pari a € **4.500.000,00 (quattromilioni cinquecentomila/00)** a valere sul PON "Governance e Azioni di



Sistema" - Ob. Convergenza.

I percorsi di tirocinio dovranno necessariamente essere svolti nel territorio regionale di riferimento.

REGIONE	FINANZIAMENTO	NUMERO MAX TIROCINI ATTIVABILI
Regione Calabria	850.000,00	567
Regione Campania	1.400.000,00	933
Regione Puglia	1.000.000,00	667
Regione Siciliana	1.250.000,00	833
TOTALE	4.500.000,00	3000

Italia Lavoro, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base degli esiti delle verifiche sullo stato di avanzamento della spesa in ciascun territorio interessato dalla sperimentazione, si riserva la facoltà di apportare variazioni compensative nella ripartizione degli importi stanziati, nella misura massima del 20%, ove funzionali ad assicurare il puntuale conseguimento degli obiettivi di spesa e l'efficacia dell'azione programmata, ferma restando la prevalenza del 51% di lavoratori extracomunitari per ciascuna Regione di cui al precedente punto 3.

6. Ammontare dei Contributi

All'Ente promotore che attiva uno o più tirocini secondo quanto indicato all'articolo 4 e all'allegato B del presente avviso sarà riconosciuto un contributo per gli oneri di attivazione pari ad € 200,00/mese, **per un importo massimo di € 400,00 per tirocinante a fronte della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute e ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 7.**

Il predetto importo è da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

Nel caso di interruzione del tirocinio in ragione del mancato raggiungimento della soglia dell'80% delle ore/mese del percorso formativo nel corso della prima delle due mensilità, nessun contributo sarà erogato a favore dell'Ente promotore.

Laddove sia raggiunta la soglia di presenze da ultimo indicata ma il tirocinio si interrompa comunque dopo la prima delle due mensilità, il contributo massimo erogabile a favore dell'Ente promotore sarà pari ad € 200,00.

Il predetto contributo è erogato nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis".



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



7. Spese Ammissibili

Le voci di spesa ammissibili sono quelle previste dalla Circolare 2/2009 (G.U.R.I. n. 117 del 22/05/2009) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente alle attività previste nel presente Avviso.

In particolare le voci di spesa ammissibili sono le seguenti:

- MACROVOCE A: Risorse umane
- MACROVOCE B: Spese allievi (spese assicurative INAIL, Assicurazione RC)

MACROVOCE A - Risorse umane:

- costo delle risorse umane per la gestione del tutoraggio istituzionale.

Risorse umane interne

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale interno (dipendenti) dell'ente promotore iscritto nel Libro unico del lavoro, finalizzato alle attività di tutoraggio istituzionale. Ai fini della contabilizzazione della spesa, deve essere considerato il costo lordo annuo della retribuzione che è rapportato all'effettivo numero di ore di impiego del/la lavoratore/trice nell'ambito del percorso di tirocinio.

Risorse umane esterne

Questa voce comprende la spesa relativa all'attività del personale esterno dell'ente promotore finalizzata alle attività di tutoraggio istituzionale rivolte ai tirocinanti. Per quanto attiene alle forme contrattuali ammesse e ai relativi costi massimi ammissibili si rinvia a quanto previsto al punto "B.2) Personale esterno – Prestazioni professionali" della sopra citata circolare 2/2009.

MACROVOCE B Spese allievi:

- Spese assicurative INAIL e RC.

Si ricorda che, in ogni caso, l'ammontare massimo del contributo erogabile non potrà essere superiore ad € 200/mese per un massimo di € 400,00 (quattrocento/00) per l'intero percorso di tirocinio.

La documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo-contabile dovrà essere conforme a quella indicata nell'allegato B del presente Avviso.

8. Obblighi dell'Ente promotore dei percorsi di tirocinio

Si rammentano i principali adempimenti che l'ente promotore sarà tenuto a rispettare:

- a) Osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo di Italia Lavoro S.p.A.;
- b) Applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



- c) Applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) Verificare che il soggetto ospitante:
 - a. possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti indicati dal D.M. 142/1998;
 - b. sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
 - c. applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
 - d. sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
 - e. sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
- e) Utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- f) Predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le visite ispettive;
- g) In attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa *in itinere* ed *ex post*;
- h) Redigere il rendiconto finale e complessivo delle spese sostenute per i percorsi di tirocinio attivati e presentarlo, unitamente alla domanda di contributo, a partire dal 3 novembre 2011 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2012. Decorso inutilmente tale termine, nessuna domanda di contributo potrà essere avanzata dall'Ente promotore per i tirocini avviati nel periodo di riferimento;
- i) Su semplice richiesta dell'amministrazione esibire la documentazione originale;
- j) Assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- k) Agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- l) Fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste da Italia Lavoro S.p.A. entro i termini fissati;
- m) Assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di tirocinio da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati;
- n) Acquisire la documentazione attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione del tirocinante, nonché per i cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno.
- o) Registrare e inserire i dati di propria competenza all'interno del sistema informativo PLUS (indirizzo <http://pass.italialavoro.it/imil>) di Italia Lavoro S.p.A. in relazione ai percorsi di tirocinio da attivare come Ente promotore,



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



utilizzando le credenziali di accesso rilasciate dalla Italia Lavoro S.p.A. all'atto di comunicazione dell'avvenuto inserimento nell'elenco di cui al presente avviso.

L'attivazione dei tirocini ammissibili a contributo potrà avvenire solo ed esclusivamente tramite il sistema informativo PLUS raggiungibile all'indirizzo web <http://pass.italialavoro.it/imil> (link attivo dal 1 luglio 2011, a partire, dalle ore 10:00 a.m.)

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico dell'Ente promotore, Italia Lavoro procederà alla cancellazione dall'elenco da ultimo citato e al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

9. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di iscrizione all'elenco dovranno essere inviate ad Italia Lavoro, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it**, indicando obbligatoriamente nell'oggetto *"Progetto RE.LA.R. - Avviso pubblico per la creazione di un elenco di soggetti promotori di tirocini formativi nelle Regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia"*.

A tal fine è fatto obbligo all'ente Promotore di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda e che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 27/06/2011. Il termine è perentorio. Non si terrà conto dei messaggi di posta elettronica certificata pervenuti oltre tale termine. Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.

La pubblicazione dell'elenco dei soggetti dichiarati idonei sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione Bandi, in data 29/06/2011.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata utilizzando l'Allegato C di cui al presente avviso e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente promotore, digitalizzata mediante scansione ed inviata con allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

10. Esame delle domande

Italia Lavoro verificherà la documentazione di cui all'articolo 9 e procederà alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei perché in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso. Successivamente comunicherà agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di iscrizione, le credenziali di accesso alla piattaforma PLUS di Italia Lavoro.

La presentazione della domanda, la sua validazione e l'inclusione nell'elenco pubblicato sul sito di Italia Lavoro non conferiscono alcun diritto all'Ente promotore rispetto all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 del presente avviso.

L'elenco pubblicato non costituisce graduatoria.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



11. Modalità di Erogazione

La modalità di erogazione dei contributi richiesti nel quadro del presente avviso è la seguente:

A. Borsa di studio a favore dei tirocinanti

La borsa di studio sarà erogata direttamente da Italia Lavoro. A tal fine l'Ente promotore deve, sotto la sua responsabilità e manlevando Italia Lavoro da ogni e qualsivoglia danno procurato a terzi in ragione delle sue omissioni:

1. **entro 5 giorni dall'inserimento nella Piattaforma PLUS dei dati relativi alla convenzione e al progetto formativo del percorso di tirocinio da attivare**, caricare sulla Piattaforma, attraverso la funzione di uploading, la copia sottoscritta e digitalizzata mediante scansione della convenzione di tirocinio stipulata con il soggetto ospitante;
2. **entro 5 giorni dalla chiusura della prima mensilità del tirocinio³, attraverso la funzione "richiesta di pagamento" della piattaforma**, richiedere il pagamento della prima mensilità della borsa di studio, caricando attraverso la funzione di uploading:
 - a) la copia sottoscritta e digitalizzata mediante scansione del progetto formativo sottoscritto dall'Ente Promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
 - b) la dichiarazione detrazioni reddito sottoscritta dal tirocinante;
 - c) la dichiarazione modalità di pagamento sottoscritta dal tirocinante;
 - d) copia documento di identità del tirocinante;
 - e) copia codice fiscale del tirocinante rilasciato da agenzia delle entrate;
 - f) copia del registro presenze relativo al periodo di riferimento⁴;
3. **Entro 5 giorni dalla chiusura della seconda mensilità del tirocinio, attraverso la funzione "richiesta di pagamento" della piattaforma**, richiedere il pagamento della seconda mensilità della borsa di studio, caricando attraverso la funzione di uploading:
 - a) copia del registro presenze del periodo di riferimento;
 - b) eventuali variazioni ai documenti inviati nel mese precedente.

L'erogazione della borsa di studio avverrà con cadenza mensile e sarà corrisposta al tirocinante entro il 30 del mese successivo a quello di ricezione della documentazione attestante lo svolgimento del tirocinio.

³ Ad es: tirocinio avviato il 1 luglio → scadenza prima mensilità 31 luglio → invio della documentazione entro il 5 agosto; tirocinio avviato il 10 luglio → scadenza prima mensilità 9 agosto → invio documentazione entro il 15 agosto. N.B. in caso il termine di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

⁴ I documenti progetto formativo, dichiarazione detrazioni reddito sottoscritta, dichiarazione modalità di pagamento dovranno essere redatti e stampati dalla piattaforma PLUS, pena irricevibilità della relativa richiesta.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



B. Erogazione del contributo a favore dell'Ente Promotore

L'erogazione del contributo all'Ente promotore a copertura dei costi ammissibili per come individuati all'articolo 7 avverrà, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti modalità:

- ✓ entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto finale nei termini indicati all'articolo 8, lett. h), corredato della documentazione indicata in dettaglio nell'allegato B del presente avviso, ivi compresa la domanda di contributo, Italia Lavoro S.p.A. provvederà alla conclusione del procedimento amministrativo relativo alla determinazione del contributo spettante. Il termine da ultimo indicato potrà essere sospeso per non più 30 giorni in caso si renda necessaria un'integrazione documentale o un supplemento di istruttoria. Si ricorda che ai fini dell'ammissibilità a contributo e della sua successiva erogazione il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili. La regolarità contributiva dovrà sussistere, pertanto, sia al momento di presentazione della domanda che all'atto di erogazione del contributo. La domanda di contributo sottoscritta e la documentazione indicata in dettaglio nell'allegato B del presente avviso saranno digitalizzate mediante scansione ed inviate con allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità a cura del Legale rappresentante dell'ente promotore all'indirizzo di posta elettronica certificata immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it. **La sola domanda di contributo dovrà essere altresì inviata, entro i successivi 10 giorni dall'invio per posta elettronica certificata, a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: ITALIA LAVORO S.P.A. – PROGETTO RE.LA.R. DOMANDA DI CONTRIBUTO, via guidubaldo del monte 60, 00197 Roma.** La domanda e la relativa documentazione dovranno essere compilate utilizzando i format di cui all'Allegato B del presente avviso;
- ✓ entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione a contributo, Italia Lavoro S.p.A. procederà alla sua erogazione sul conto corrente indicato dall'Ente promotore in sede di presentazione della domanda⁵.

⁵ Si ricorda che in caso di pagamenti di importo superiore a € 10.000, in conformità a quanto previsto dall'articolo 48-bis, Dpr 602/1973, Italia Lavoro S.p.A. inoltrerà richiesta di verifica ad Equitalia S.p.A. Laddove Equitalia non risponda nei 5 giorni feriali successivi o comunichi che non risultano inadempimenti, Italia Lavoro S.p.A. procederà al pagamento. In caso contrario, Italia Lavoro procederà alla sospensione del pagamento fino all'ammontare del debito comunicato per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso tale ultimo termine, in caso di notifica dell'ordine di versamento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, Italia Lavoro procederà al pagamento a favore dell'agente di riscossione. In caso contrario, Italia Lavoro potrà procedere al pagamento a favore del soggetto richiedente il contributo.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE



L'esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da Italia Lavoro sul proprio sito istituzionale.

12. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è Rodolfo Giorgetti, responsabile dell'Area Immigrazione della Italia Lavoro S.p.A. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso e al formulario possono essere inoltrate esclusivamente per iscritto all'indirizzo di posta elettronica: relar@italialavoro.it.

13. Controlli

È fatto obbligo al beneficiario di presentare la rendicontazione sulla base di quanto contenuto nell'allegato B del presente avviso.

Italia Lavoro ha la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi a contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, anche presso i soggetti terzi.

I controlli potranno essere effettuati oltre che da Italia Lavoro anche dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

L'ente promotore beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile fino al 1 gennaio 2018 a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

14. Informazioni e Pubblicità

Italia Lavoro informa gli Enti promotori che, laddove risultino destinatari di un contributo ai sensi del presente avviso, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro, sezione "Bandi".

L'Ente promotore è, inoltre, tenuto a:

- ✓ ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di tirocinio da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati;
- ✓ garantire che i partecipanti ai percorsi di tirocinio e le aziende ospitanti siano stati informati del presente avviso e delle borse di studio dei contributi dallo stesso previsti rispettivamente a favore dei tirocinanti e dell'Ente promotore;
- ✓ informare in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dall'FSE;
- ✓ fare in modo che in qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, siano rispettate le linee guida della comunicazione FSE, reperibili all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneOperatori/ProgrammazioneFSE20072013/Utilizzologhi/>

15. Tenuta della Documentazione

Gli Enti promotori conservano i documenti giustificativi in originale delle spese. Gli Enti promotori sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la

Le guide degli alberghi

Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca.

L'albergo impresa, 1990
Esame comparativo dei criteri di classificazione alberghiera, 1992
Costo e disciplina dei rapporti di lavoro negli alberghi dei Paesi CEE, 1993
Per una politica del turismo, 1993
Ecologia in albergo, 1993
Quale futuro per l'impresa alberghiera, 1993
La pulizia professionale delle camere d'albergo, 1993
Il turismo culturale in Italia, 1993
Il turismo marino in Italia, 1993
Serie storica dei minimi retributivi, 1993
Il finanziamento delle attività turistiche, 1994
Igiene e sanità negli alberghi, 1994
Linee guida per la costruzione di un modello di analisi del costo del lavoro, 1994
La prevenzione incendi negli alberghi: come gestire la sicurezza, 1995
Il Turismo nelle politiche strutturali della UE, 1995
Il franchising nel settore alberghiero, 1995
La prevenzione incendi negli alberghi: il registro dei controlli, 1996
Diritti d'autore ed imposta spettacoli, 1997
La qualità e la certificazione ISO 9000 nell'azienda alberghiera, 1997
Il lavoro temporaneo, 1997
Analisi degli infortuni nel settore turismo, 1997
Il collocamento obbligatorio, 1998
Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione, 1998
Primo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 1999
Il codice del lavoro nel turismo, 1999 – 2003
La flessibilità del mercato del lavoro, 2000
Osservatorio sulla fiscalità locale, 2000
Il Turismo lavora per l'Italia, 2000
Norme per il soggiorno degli stranieri, 2000
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2000
Secondo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2000
Il nuovo collocamento dei disabili, 2001
Le stagioni dello sviluppo, 2001
Sistema ricettivo termale in Italia, 2001
Il nuovo contratto di lavoro a termine, 2001 - 2002
Indagine sulla domanda turistica nei paesi esteri, 2001
Sistema ricettivo delle località termali in Italia, 2001
Terzo rapporto sul sistema alberghiero in Italia, 2002
I congedi parentali, 2002
Il turismo religioso in Italia, 2002
La privacy nell'ospitalità, 2002 - 2004
I condoni fiscali, 2003
Mercato del lavoro e professioni nel settore turismo, 2003
Le attività di intrattenimento negli alberghi, 2003
La riforma dell'orario di lavoro, 2003
La riforma del part time, 2003

Dati essenziali sul movimento turistico, 2004
La nuova disciplina del lavoro extra, 2004 - 2010
Dati essenziali sul movimento turistico nazionale ed internazionale, 2004
I contratti part-time nel settore Turismo, 2004
Quarto rapporto sul sistema alberghiero, 2005
Il pronto soccorso nel settore Turismo, 2005
Dimensione dell'azienda turistica e agevolazioni pubbliche, 2005
Mercato del lavoro e professioni nel settore Turismo, 2006
Come cambia il lavoro nel Turismo, 2006
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2007
Quinto rapporto sul sistema alberghiero, 2007
La pulizia professionale delle camere albergo, 2009
L'appalto di servizi nelle aziende alberghiere, 2009
Gli ammortizzatori sociali nel settore Turismo, 2009
Il contratto di inserimento nel settore Turismo, 2009
Internet e Turismo, 2009
Il lavoro intermittente nel Turismo, 2009 - 2010
Guida al nuovo CCNL Turismo, 2010
L'apprendistato nel settore Turismo, 2010
Sesto rapporto sul sistema alberghiero, 2010
Indagine sui fabbisogni formativi nel settore Turismo, 2010
Agevolazioni fiscali sul gas naturale, 2010
Il lavoro accessorio nel Turismo, 2009 - 2011
La contrattazione di secondo livello nel settore Turismo, 2011
Misure per l'incremento della produttività: la detassazione e la decontribuzione, 2011
Datatur. Trend e statistiche sull'economia del turismo, 2011
I tirocini formativi nel settore Turismo, 2004 - 2011



ELEVA

La qualità professionale

FAVORISCE

L'incontro tra domanda e offerta

ATTIVA

Interventi di sostegno al reddito

ANALIZZA

Il mondo del turismo e formula proposte

UNA RETE SUL TERRITORIO

EBNT rileva dal territorio informazioni utili per avviare un processo di costruzione e di messa in rete, di un sistema unificato di rilevazione di tipo quantitativo e qualitativo, in ambito formativo, allo scopo di classificare e sintetizzare tutte le informazioni disponibili.

SOSTEGNO AL REDDITO

Un supporto destinato a lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, interessati da periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

www.ebnt.it

Il portale con le attività e i progetti, banche dati e archivi con contratti, tabelle salariali, normative e news sempre aggiornate.

Ente Bilaterale Nazionale Turismo

Via Lucullo 3 00187 ROMA
Tel. +39 06 42012372 Fax + 39 06 24012404

Web: www.ebnt.it
Email: info@ebnt.it

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 132 Associazioni Territoriali, raggruppate in 19 Unioni Regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising).

In seno a Federalberghi sono costituiti 5 Comitati Nazionali (Mezzogiorno, Attività stagionali, Attività termali, Consorzi alberghieri, Giovani albergatori)

FAIAT service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Presidente di Federalberghi è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Cianella.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.

